

ALLEGATO "D" al N. 7681 di Repertorio - N. 1438 di Raccolta

STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI

"FIEMME SERVIZI S.p.A."

Titolo I°

DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA

Articolo 1

E' costituita ai sensi dell'art. 44 della Legge Regionale Trentino Alto Adige 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, una Società per Azioni denominata "FIEMME SERVIZI S.p.A.".

Articolo 2

2.1. La Società ha per oggetto lo svolgimento nel territorio della Valle di Fiemme di attività nei settori relativi alla tutela dell'ambiente e dei servizi pubblici locali, ed in particolare delle seguenti attività e servizi:

- a)** Gestione integrale del ciclo dei rifiuti di cui al D.Lgs. 22/1997 e s.m.;
- b)** Gestione di impianti industriali e domestici per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti ed in particolare di impianti funzionali al riutilizzo, riciclaggio e recupero anche energetico dei rifiuti attraverso l'individuazione di processi di valorizzazione;
- c)** Gestione di servizi riferiti alla viabilità, alla circolazione stradale, ai posteggi ed alle infrastrutture

territoriali e servizi connessi;

d) Igiene ambientale;

e) Realizzazione e gestione in proprio o per conto terzi di reti di telecomunicazione per servizi globali e/o locali, impianti e attrezzature fisse e mobili, reti dedicate e/o integrate comprese le attività di studio, gestione, manutenzione e commercializzazione di prodotti, servizi e sistemi di telecomunicazioni, teleinformatica, telematica ed elettronica;

f) Pubblico trasporto;

g) Gestione cimiteriale;

h) Impianto, realizzazione ed esercizio delle reti di pubblica illuminazione;

i) Impianto ed esercizio delle reti semaforiche e servizi connessi;

j) Captazione, adduzione, trattamento, distribuzione, vendita di acqua ad usi civili ed industriali ivi comprese le analisi chimico batteriologiche, servizi di fognature e servizi di depurazione delle acque reflue, previsti dall'art. 4, comma 1, lettera f) della Legge 5 gennaio 1994 n. 36 e s.m. (ciclo integrale delle acque).

La Società potrà svolgere attività di studio ed assistenza che richiedano speciali competenze tecnico-scientifiche.

2.2. La realizzazione dell'oggetto sociale può essere

perseguita anche per mezzo di Società controllate o collegate delle quali la Società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni. La Società potrà costituire con altre Società ed Enti raggruppamenti temporanei d'impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private effettuate da Enti Pubblici per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività.

La Società potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e a tal fine potrà quindi, a titolo esemplificativo:

- Contrarre concessioni a carattere temporaneo e/o permanente con Enti privati o pubblici di aree e di impianti occorrenti per lo svolgimento dell'attività sociale, stipulare con i predetti enti convenzioni per prestazioni rientranti nel proprio oggetto sociale;
- Promuovere e gestire attività per la formazione professionale del personale nei settori ricompresi nell'oggetto sociale.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, senza che ciò possa costituire attività prevalente ed in via del tutto accessoria e strumentale, e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività nei confronti del pubblico, la Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, di credito

e bancarie attive e passive, ritenute necessarie e/o utili, ivi compresa l'assunzione di mutui ipotecari e/o fondiari, la concessione di garanzie reali e personali, avalli e fidejussioni, anche per obbligazioni di terzi, nonchè assumere, a scopo di investimento stabile e non di collocamento, direttamente o indirettamente, interessenze, quote e partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, il tutto sempre al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale e nei limiti e modalità di legge, il tutto nel rispetto della vigente normativa in materia.

E' tassativamente escluso dall'oggetto sociale l'esercizio di tutte quelle attività per le quali la legge richiede una preventiva autorizzazione, abilitazione o iscrizione in albi o ruoli professionali che non può essere richiesta anche successivamente e tutte quelle attività per legge riservate a determinate soggetti.

Articolo 3

La società ha sede legale nel Comune di Cavalese, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative sia in Italia che all'estero (quali succursali, filiali o uffici amministrativi,

il tutto senza stabile rappresentanza) nonchè di trasferire la sede sociale o l'eventuale sede secondaria nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede o dell'eventuale sede secondaria in Comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo 4

La durata della Società viene fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta).

Può essere prorogata, una o più volte o anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

Articolo 5

Il domicilio dei Soci, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

CAPITALE SOCIALE ED AZIONI

Articolo 6

6.1. Il capitale sociale è fissato in Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero) ed è diviso in numero 120.000 (centoventimila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna.

6.2. La società deve essere a partecipazione totalitaria di capitale pubblico, in relazione alle corrispondenti determinazione da parte degli Enti locali soci di gestire i servizi pubblici locali nella forma di cui all'art. 44 della

L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modifiche e di cui agli art. 113 e 113 bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche).

I rapporti fra la Società, i soci e gli altri soggetti detentori di capitale pubblico locale, sono regolati, per quanto riguarda l'affidamento e le garanzie dei servizi pubblici, da appositi strumenti convenzionali e concessori.

Possono detenere azioni:

- I Comuni della Valle di Fiemme ed il Comprensorio della Valle di Fiemme, loro forme consortili e/o collaborative, nonché altri soggetti pubblici.

I Comuni della Valle di Fiemme devono detenere un numero di azioni non inferiore al 30% (trenta per cento) del capitale sociale.

Le azioni di cui sopra, costituenti almeno il 30% (trenta per cento) del capitale sociale, devono constare da unico certificato azionario per ogni socio possessore, il quale a garanzia della previsione di cui al comma precedente, deve restare sempre depositato con apposita e specifica annotazione di vincolo, presso la sede della Società.

Le azioni detenute dai Comuni della Valle di Fiemme e dal Comprensorio della Valle di Fiemme in eccedenza al 30% (trenta per cento) del capitale sociale possono constare di una pluralità di certificati e sono liberamente trasferibili ad

altri soggetti pubblici.

6.3. Gli aumenti di capitale potranno avvenire con il rispetto delle disposizioni di legge e con delibera dell'Assemblea Straordinaria anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

6.4. Per eventuali fabbisogni finanziari della società potranno provvedere i soci con versamenti in conto futuro aumento di capitale o a fondo perduto o a copertura di perdite e senza obbligo di restituzione da parte della società, ovvero stipulare contratti di finanziamento, senza corresponsione di interessi salvo patto contrario, ma con l'obbligo di rimborso, il tutto nel rispetto della vigente normativa in materia fiscale ed in materia bancaria e creditizia.

Articolo 7

Le azioni sono tutte nominative ed indivisibili.

Articolo 8

8.1. Le azioni di nuova emissione devono essere offerte in opzione agli azionisti, in proporzione del numero delle azioni da essi possedute, secondo le modalità previste dall'art. 2441 C.C., fatto salvo il vincolo di mantenere la Società ad influenza dominante pubblica locale di cui all'art. 6 punto 2 del presente Statuto.

Per l'esercizio del diritto d'opzione deve essere concesso

agli azionisti un termine non inferiore ai 90 giorni (novanta) dalla pubblicazione dell'offerta da effettuarsi a norma di legge.

8.2. Fatta eccezione per le azioni vincolate possedute dai Comuni della Valle di Fiemme di cui all'art. 6 punto 2 del presente Statuto, qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, le proprie azioni, buoni frazionari, obbligazioni convertibili, warrants, diritti di opzione o buoni di assegnazione, nonchè nel caso di trasferimento della nuda proprietà o di altro diritto reale di godimento, dovrà previamente offrirle in prelazione agli altri soci.

Con il termine "trasferire" e "trasferimento" di cui al comma precedente si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, donazione, permuta, conferimento in società fatto salvo quanto previsto all'articolo 8.3 che segue, ecc.) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) sui titoli (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).

Nel caso che un socio intenda alienare a titolo oneroso le proprie azioni dovrà offrirle in prelazione agli altri soci, inviando loro nonchè al Presidente del Consiglio di Amministrazione una comunicazione, a mezzo lettera

raccomandata A.R., in cui siano specificate le quantità che si intendono cedere, l'eventuale prezzo a cui si intende effettuare il trasferimento, il nome e l'indirizzo del terzo o dei terzi acquirenti e le relative condizioni di trasferimento.

L'organo amministrativo, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, comunica la proposta agli altri soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Questi devono esercitare la prelazione entro i 30 (trenta) giorni successivi, precisando se intendono esercitarla limitatamente alle azioni loro percentualmente spettanti, od anche per quelle eventualmente inoptate dagli altri.

Qualora le azioni offerte risultino in tutto o in parte inoptate ai sensi dei commi che precedono, l'organo amministrativo ha la facoltà nei successivi 20 (venti) giorni di collocarle a terzi alle medesime condizioni; decorso detto termine le azioni saranno liberamente trasferibili.

Le alienazioni effettuate in violazione del diritto di prelazione non avranno effetto nei confronti della società e, quindi, non potranno essere annotate sul libro dei soci.

I certificati azionari porteranno la seguente dizione: "il trasferimento delle azioni e dei diritti correlati alle stesse è soggetto al diritto di prelazione disposto dall'articolo otto dello Statuto Sociale."

8.3. Fatto salvo il vincolo di mantenere la società ad influenza dominante pubblica locale di cui all'art. 6 punto 2 del presente Statuto, le azioni e/o buoni frazionari, obbligazioni convertibili, warrant, diritti d'opzione, buoni di assegnazione, nuda proprietà o altro diritto reale di godimento, potranno essere liberamente trasferite dal socio nei seguenti casi

- in caso di trasferimento ad altri soci;
- in caso di trasferimento a società controllanti e controllate, semprechè la cessionaria assuma tutti gli obblighi della cedente e si impegni alla retrocessione ad essa, che dovrà impegnarsi al riacquisto, nel caso venga meno il rapporto di controllo. Copia del contratto con l'assunzione di detti obblighi dovrà essere trasmessa alla società unitamente alla richiesta di iscrizione nel libro dei soci;
- in caso di trasferimento alla Società "Fiemme Servizi S.p.A." nel caso in cui la stessa realizzi l'acquisto di azioni proprie e per le cessioni delle stesse azioni ai propri soci;
- in caso di permuta di azioni proprie da parte della società con azioni di altre società al fine di acquistare o integrare il controllo delle stesse.

Per controllante si intende la società che risulti tale ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 c.c. o da altra norma più

restrittiva.

Articolo 9

La società può emettere a norma di legge, azioni privilegiate, obbligazioni nominative ed al portatore, nonché obbligazioni convertibili in azioni e/o con warrant, demandando all'Assemblea la fissazione delle modalità di collocamento, di estinzione e di conversione.

ASSEMBLEE

Articolo 10

L'assemblea degli azionisti rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 11

L'Assemblea degli azionisti, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia e in luogo facilmente raggiungibile con ordinari mezzi meccanici, mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere inviato al domicilio degli azionisti risultante dal libro soci a mezzo lettera raccomandata A.R., spedita almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la convocazione.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

Articolo 12

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro giorni 120 (centoventi) dalla chiusura dell'esercizio sociale o, solamente nei limiti e condizioni di cui all'art. 2364 comma 2° del codice civile, anche entro giorni 180 (centottanta) dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- Approvazione del bilancio;
- Nomina e revoca degli Amministratori;
- Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale a norma del successivo art. 31;
- Determinazione del Compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
- Altri oggetti di sua competenza ai sensi di legge.

Articolo 13

L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata quando occorre deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, sulla emissione di obbligazioni, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, nonché sugli altri eventuali oggetti di sua competenza ai sensi di legge.

Articolo 14

Il diritto di intervento alle Assemblee è regolato dalle norme

di legge.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea.

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea solo da altri soci della società muniti di delega scritta, con le formalità e nei limiti di cui all'art. 2372 del C.C.

Articolo 15

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 16

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza di tanti soci intervenuti che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale ed, in seconda convocazione, qualunque sia la parte di capitale rappresentata.

L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato dagli intervenuti.

Articolo 17

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di tanti intervenuti che rappresentino, in proprio o per delega, almeno i due terzi del capitale sociale.

Articolo 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci o da altra persona designata dal Consiglio stesso; in mancanza di questi l'Assemblea designa il proprio Presidente.

Articolo 19

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea stessa.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da un verbale sottoscritto dal Presidente nonché dal Segretario o Notaio e devono essere trascritte, in ogni caso, sul libro delle adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, il tutto ai sensi dell'art. 2375 del codice civile.

Il verbale dell'Assemblea Straordinaria deve essere redatto da un Notaio designato dal Presidente dell'Assemblea.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 20

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri, di cui un Presidente ed un Vicepresidente. Essi sono suddivisi tra:

- Membri di diritto nominati ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile;
- Membri elettivi.

Ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile e dell'articolo 44 della Legge Regionale Trentino Alto Adige 4 gennaio 1993 n. 1 e s.m., ai soci Comuni della Valle di Fiemme spetta la nomina diretta della maggioranza degli amministratori espressione della quota vincolata del capitale.

I membri nominati ai sensi dell'art. 2449 c.c. saranno designati dai Comuni della Valle di Fiemme riuniti in assemblea a maggioranza di 7 (sette) membri su 11 (undici). La maggioranza così definita dovrà garantire la rappresentanza del 60% (sessanta per cento) della popolazione residente nei Comuni.

Per popolazione residente si intende quella certificata dagli uffici anagrafe dei Comuni al 1° gennaio dell'anno in corso al momento della nomina degli amministratori.

A tal fine, il Presidente della società provvederà a convocare l'assemblea dei Comuni della Valle di Fiemme entro il mese di marzo dell'anno di scadenza del mandato dei membri di diritto. L'assemblea dei Comuni della Valle di Fiemme dovrà provvedere ad eleggere un presidente, il quale dovrà successivamente comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione i nominativi dei componenti del Consiglio di Amministrazione nominati ai sensi dell'art. 2449 c.c.

Qualora entro l'Assemblea portante la nomina dei membri elettivi non vengano designati i rappresentanti espressione di

più Comuni, detta nomina spetterà all'Assemblea dei Soci.

I restanti amministratori sono nominati dall'Assemblea.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi, decadono e si sostituiscono a norma di legge e sono rieleggibili.

All'atto della nomina l'Assemblea potrà disporre scadenze diverse del mandato dei singoli amministratori, con periodica rinnovazione parziale del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21

Il Consiglio di Amministrazione sceglie fra i suoi membri un Presidente ed, eventualmente, un Vicepresidente. La durata della loro carica è stabilita al momento dell'elezione, fatta salva la facoltà di revoca da parte del Consiglio di Amministrazione e comunque la stessa non può essere superiore alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, se nominato o, in sua assenza, dall'Amministratore più anziano tra i presenti.

Il Consiglio può nominare un segretario anche estraneo allo stesso.

Articolo 22

Fatto salvo quanto previsto al paragrafo che segue, nel caso in cui vengano a cessare dalla propria carica per qualunque ragione nel corso dell'esercizio uno o più amministratori fra

quelli nominati dall'Assemblea dei Soci, gli amministratori in carica provvederanno alla cooptazione dei nuovi consiglieri in loro sostituzione con deliberazione approvata dal collegio sindacale. I Consiglieri cooptati resteranno in carica fino all'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Se, viceversa, vengono a mancare uno o più amministratori la cui nomina è riservata ai Comuni della Valle di Fiemme, saranno gli stessi Comuni a provvedere alla loro sostituzione, secondo le modalità di cui al precedente articolo 20.

Qualora la maggioranza degli Amministratori venga a cessare per qualunque ragione prima della naturale scadenza del mandato, l'intero Consiglio di Amministrazione decadrà dalla carica ed i restanti amministratori o, in caso di loro assenza, il Collegio Sindacale, convocherà l'Assemblea dei Soci e dei Comuni per l'elezione di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Articolo 23

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, ma comunque in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta da almeno tre amministratori.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente del Consiglio o da persona da questi incaricata, con lettera da spedirsi a tutti gli amministratori

ed ai Sindaci effettivi almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista.

Articolo 24

Il Consiglio è validamente costituito alla presenza della maggioranza effettiva degli amministratori e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 25

Le deliberazioni del Consiglio vengono verbalizzate dal Segretario sul libro apposito.

Il verbale viene sottoscritto da chi presiede e dal Segretario in segno di approvazione.

Articolo 26

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni e/o necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente Statuto riserva all'Assemblea.

Articolo 27

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare ad uno o più amministratori, all'atto della nomina o successivamente, parte delle proprie attribuzioni, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 2381 c.c..

Le cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Vicepresidente sono cumulabili con quella di Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare e revocare consulenti e procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, istituire comitati tecnici, fissandone i poteri e le eventuali remunerazioni.

Articolo 28

L'uso della firma sociale e la rappresentanza legale della Società sia attiva che passiva, di fronte a terzi ed altresì in giudizio, in qualsiasi Tribunale o giurisdizione, spettano con firma disgiunta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vicepresidente, all'Amministratore Delegato (nei limiti della delega) ed ai procuratori per le operazioni ad essi affidate.

Articolo 29

Agli amministratori potrà essere attribuito un compenso annuo ed ad essi spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

In caso di mancata determinazione e salvo comunque il potere del Consiglio di Amministrazione di deliberare compensi agli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2389 del c.c., gli amministratori non avranno diritto ad alcun compenso.

Articolo 30

Con riferimento all'articolo 11 comma 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti della società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, la società, nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il relativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze, fatto salvo i casi di dolo o colpa grave nell'accezione di cui all'articolo 5 comma 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 ed il diritto di regresso nei modi e forme di legge.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 31

31.1. IL controllo legale della società ai sensi dell'art. 2403 c.c. ed il controllo contabile della società ai sensi dell'art. 2409 bis c.c., spetta al Collegio Sindacale, composto da tre Sindaci Effettivi e da due Supplenti.

Ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile e dell'art. 44 della Legge Regionale Trentino Alto Adige 4 gennaio 1993 n. 1 e s.m., al Comprensorio della Valle di Fiemme spetta la nomina di un membro del Collegio Sindacale con funzioni di Presidente. I restanti membri sono eletti dall'Assemblea.

31.2. I Sindaci non devono essere soci, durano in carica tre

esercizi consecutivi e sono rieleggibili.

31.3. Il Compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina o in mancanza dalle tariffe professionali.

31.4. Il tutto secondo quanto stabilito dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile in materia.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 32

32.1. L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al giorno 31 dicembre di ogni anno.

32.2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

32.3. Gli utili emergenti dal bilancio approvato saranno ripartiti come segue:

- Il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale ai sensi e nei limiti di legge;
- Il residuo secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 33

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità

della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

Il tutto secondo le modalità di cui agli artt. 2484 e seguenti del codice civile.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 34

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci, tra i soci e la società e organi di essa, anche in sede di liquidazione, circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto e del contratto sociale e circa la vita sociale in genere sono rimesse al giudizio di un Collegio di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Trento su istanza della parte più diligente.

Il Collegio Arbitrale giudicherà in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile e del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

Le spese dell'arbitrato non potranno superare le tariffe previste dalla Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano.

NORMA DI RINVIO

Articolo 35

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle leggi speciali in materia, vigenti

all'atto dell'applicazione.